

LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO PNRR 2” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

RIFERIMENTI

- DL n. 36/2022 convertito dalla Legge n. 79/2022

IN SINTESI

Con la recente conversione in legge del c.d. “Decreto PNRR 2” sono confermate le seguenti disposizioni:

- *applicazione sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici (carte di debito / credito / prepagate);*
- *estensione della trasmissione giornaliera dei dati relativi alle transazioni effettuate tramite strumenti di pagamento elettronico / ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico anche per i POS “non evoluti”;*
- *soppressione dell’esonero di emissione della fattura elettronica previsto a favore dei contribuenti forfetari;*
- *estensione della richiesta di invio all’ENEA dei dati relativi agli interventi effettuati anche per i lavori rientranti nel c.d. “Sismabonus”.*

Sono state introdotte, tra l’altro, le seguenti novità:

- *proroga, a determinate condizioni, del termine entro il quale deve essere effettuato l’acquisto dell’immobile usufruendo del c.d. “Sismabonus” con detrazione del 110%;*
- *introduzione di uno specifico bonus a favore delle associazioni / società sportive e altri soggetti che gestiscono / sono proprietari di piscine e infrastrutture sportive per l’installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo.*

Sulla G.U. 29.6.2022, n. 150 è stata pubblicata la Legge n. 79/2022 di conversione del DL n. 36/2022, c.d. "Decreto PNRR 2". In sede di conversione sono state:

- confermate le disposizioni contenute nel Decreto originario;
- introdotte alcune novità, di seguito esaminate.

SANZIONI POS - Art. 18, commi 1 e 4

È confermata l'anticipazione operata dall'art. 18, comma 1, del Decreto in esame **al 30.6.2022** dell'entrata in vigore delle sanzioni applicabili ai soggetti che *"effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali"*, per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici (carte di debito / credito / altri strumenti elettronici).

AMMONTARE DELLA SANZIONE

La sanzione applicabile per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici è costituita dalla **somma di una quota fissa e di una quota variabile**, così individuate:

- € 30 (quota fissa);
- 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico (quota variabile).



La predetta sanzione è irrogata **a prescindere dall'importo della transazione rifiutata**. In altre parole è sanzionabile anche il soggetto che nega al cliente la possibilità di pagare tramite uno strumento di pagamento elettronico un importo irrisorio.

In sede di conversione il Legislatore, modificando l'art. 15, comma 4, DL n. 179/2012, ha esteso "la lista" dei mezzi di pagamenti interessati dall'obbligo di accettazione includendo oltre alle già citate carte di debito / credito / altri strumenti elettronici **anche le "carte prepagate"**.

TRASMISSIONE GIORNALIERA DATI PAGAMENTI ELETTRONICI

L'art. 22, comma 5, DL n. 124/2019, richiamando il comma 1-ter del medesimo articolo, prevede la **trasmissione giornaliera** all'Agenzia delle Entrate delle informazioni relative:

- all'importo complessivo delle transazioni effettuate tramite strumenti di pagamento elettronico;
- ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico;

esclusivamente:

- per gli strumenti di pagamento elettronico **evoluti**;
- per i dispositivi **direttamente connessi** al Registratore Telematico (RT).

Al fine di "garantire" all'Amministrazione finanziaria ulteriori strumenti utili per la lotta all'evasione, è confermata **l'estensione**, a seguito della soppressione del riferimento al comma 1-ter, **dell'obbligo di trasmissione** giornaliera dei predetti dati **anche per i POS "non evoluti"** e senza distinzione tra operatori economici e consumatori finali.

SOPPRESSIONE ESONERO FATTURA ELETTRONICA FORFETARI - Art. 18, commi 2 e 3

Sono confermate le novità relative alla soppressione dall'1.7.2022 dell'esonero dall'obbligo di emissione della fattura elettronica previsto a favore dei:

- contribuenti minimi / forfetari;
- soggetti in regime forfetario ex Legge n. 398/91;

LOTTERIA SCONTRINI - Art. 18, comma 4-bis

Nell'ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a

richiedere il rilascio del documento commerciale, l'art. 1, commi da 540 a 544, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) ha introdotto la c.d. "Lotteria degli scontrini", ossia la possibilità per le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che acquistano beni / servizi:

- fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa / lavoro autonomo;
- presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate; di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

In sede di conversione, con la modifica del citato comma 540, sono state introdotte le seguenti novità:

- per partecipare all'estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia:
 - procedano all'acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti:
 - su propri rapporti di credito / debito bancari;
 - su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dallo stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio;
 - operino in forza di una rappresentanza rilasciata prima della partecipazione alla lotteria, e che associno all'acquisto medesimo il proprio codice lotteria;
- è demandata all'Agenzia delle Dogane l'emanazione delle modalità tecniche della lotteria degli scontrini, **estrazione istantanea / differita**, relative alle operazioni di estrazione, entità e numero dei premi, ecc.

SISMABONUS ACQUISTI CON DETRAZIONE 110% - Art. 18, comma 4-ter

In sede di conversione con l'integrazione dell'art. 119, comma 4, DL n. 34/2020 è stata disposta a favore degli acquirenti delle unità immobiliari (accatastate almeno in categoria F/4) che hanno:

- sottoscritto entro il 30.6.2022 un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato;
- versato acconti con lo sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta;
- ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali;
- ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del raggiungimento della riduzione di rischio sismico;

la proroga **dal 30.6 al 31.12.2022** del termine entro il quale deve essere effettuato il rogito.

INVIO DATI ALL'ENEA INTERVENTI DI RISCHIO SISMICO - Art. 24

Ai sensi dell'art. 16, comma 2-bis, DL n. 63/2013, il contribuente è tenuto a trasmettere all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, le informazioni relative agli interventi effettuati al fine di:

- fruire della detrazione prevista:
 - per gli interventi di riqualificazione energetica di cui alla Legge n. 296/2006 e all'art. 14, DL n. 63/2013;
 - dal c.d. "bonus facciate" di cui all'art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) quando l'intervento incide sulla trasmittanza termica dell'involucro opaco, interessando più del 10% dello stesso.



L'invio dei dati relativi a tali interventi è **presupposto indispensabile per fruire della detrazione**;

- monitorare e valutare il risparmio energetico ottenuto a seguito:
 - di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR, ossia "opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia";

– dell’acquisto di elettrodomestici rientranti nel c.d. “bonus arredo” di cui all’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013.



L’invio dei dati relativi a tali interventi, ancorché obbligatorio, **in caso di omissione non fa venir meno il diritto a fruire della relativa detrazione.**

L’invio dei dati è pertanto richiesto solo per interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Nell’ambito delle misure per l’attuazione del PNRR contenute nel Decreto in esame, il Legislatore ha previsto il potenziamento del sistema di monitoraggio degli interventi rientranti nel c.d. “Ecobonus” e “Sismabonus” effettuato dal MEF e dal MiTE tramite ENEA.

In particolare è confermata l’**estensione della richiesta di invio all’ENEA dei dati** relativi agli interventi effettuati **anche per i lavori rientranti nel c.d. “Sismabonus”**, sia nel caso in cui si fruisca della detrazione nelle misure ordinariamente previste (50% - 70% - 75% - 80% - 85%) sia nel caso in cui si fruisca della detrazione del 110%.

BONUS IMPIANTI SPORTIVI E PISCINE - Art. 24-bis

In sede di conversione, a favore di:

- associazioni / società sportive dilettantistiche;
- federazioni sportive nazionali;
- enti di promozione sportiva;
- discipline sportive associate;
- Enti pubblici;

che gestiscono / sono proprietari di **piscine / infrastrutture sportive** nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è previsto il riconoscimento **per il 2023**, di un **contributo in conto capitale nella misura dell’80%** dei costi ammissibili (il cui importo massimo è fissato a € 1.000.000) per l’installazione di **impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili** e di abbinati sistemi di accumulo.

DIFFERIMENTO ENTRATA IN VIGORE CRISI D’IMPRESA - Art. 42

L’operatività del c.d. “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, contenuto nel D.Lgs. n. 14/2019, è stata più volte differita.

Si rammenta infatti, che la relativa entrata in vigore, inizialmente fissata al 15.8.2020, è stata **prorogata all’1.9.2021** a causa dell’emergenza COVID-19 ad opera dell’art. 5, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità” (la proroga non ha interessato le disposizioni contenute nel comma 2 dell’art. 389 del citato D.Lgs. n. 14/2019 tra cui quelle in materia di assetti organizzativi dell’impresa e societari ex artt. 375 e 377 nonché di responsabilità degli amministratori ex art. 378).

Va evidenziato che, in attuazione di quanto stabilito dalla Legge n. 20/2020, contenente la delega al Governo per l’adozione di disposizioni integrative e correttive della Riforma, con il D.Lgs. n. 147/2020 sono state apportate alcune modifiche, in vigore dall’1.9.2021 (salvo quelle in materia di assetti organizzativi dell’impresa e societari, applicabili dal 20.11.2020), volte tra l’altro a correggere alcuni “refusi”, chiarire il contenuto di alcune definizioni (tra cui, quella di “crisi”) e coordinare la disciplina dei diversi istituti di regolazione della crisi.

Successivamente, il Legislatore, con l’art. 1, DL n. 118/2021.

- ha modificato il citato art. 389, **rinviano ulteriormente al 16.5.2022 l’entrata in vigore del Codice** (con esclusione delle disposizioni in materia di **assetti organizzativi dell’impresa e societari** e di responsabilità degli amministratori);
- ha introdotto il **comma 1-bis** al citato art. 389 fissando al **31.12.2023** l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di **procedure di allerta e di composizione assistita della crisi** contenute nel Titolo II, Parte prima, D.Lgs. n. 14/2019.

Da ultimo, è confermato l'**ulteriore rinvio introdotto dal Decreto in esame dal 16.5 al 15.7.2022** delle predette disposizioni, in considerazione del prossimo recepimento della Direttiva UE n. 2019/1023 in materia di crisi d'impresa (anche la "nuova" proroga non interessa le disposizioni in materia di **assetti organizzativi dell'impresa e societari** e di responsabilità degli amministratori). Nella stessa sede è stata confermata l'abrogazione del citato comma 1-bis dell'art. 389, con la conseguenza che risultano **applicabili dal 15.7.2022** anche le previsioni di cui al predetto Titolo II in materia di **procedure di allerta e di composizione assistita della crisi**.